

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 720

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BOZZI, BIONDI, STERPA**

Presentata il 13 ottobre 1979

Normalizzazione della carriera dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti al ruolo separato e limitato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Vi è una categoria di sottufficiali arruolati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed iscritti nel ruolo separato e limitato, ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, cui non spettano, per le limitazioni di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408, più di due promozioni nell'arco della carriera.

La discriminazione esistente tra il ruolo separato e quello normale è evidente. Essa infatti si concreta nelle seguenti differenze:

1) allo stato attuale i marescialli di terza classe del ruolo normale, compresi gli ultimi in graduatoria, conseguono lo avanzamento per anzianità al grado di seconda classe al massimo dopo quattro anni, mentre i colleghi del ruolo separato non possono essere promossi mancando una normativa in tal senso. Essi quindi rimangono fermi al grado di maresciallo di terza classe;

2) i marescialli di seconda classe del ruolo normale, compresi gli ultimi in classifica, raggiungono il grado di prima classe dopo sei anni, mentre i colleghi del ruolo separato non hanno la possibilità, nemmeno in virtù della normativa in favore dei combattenti e dei reduci, di conseguire promozioni.

Inoltre il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, ha previsto per le forze armate ed i corpi di polizia l'istituzione di un quarto grado nella carriera di maresciallo, con la qualifica di prima classe scelto, da cui sono esclusi i sottufficiali del ruolo separato.

Se quindi il sottufficiale del ruolo normale poteva concludere la carriera con la qualifica di maresciallo di prima classe (parametro 218), con l'istituzione del quarto quadro raggiunge ora il parametro 245 aumentando ancor più il distacco dal personale del ruolo separato

che non può andare oltre i parametri 168 e 195.

Per ovviare ad una disparità di trattamento così palese tra sottufficiali dello stesso Corpo, svolgenti identico servizio,

la presente proposta di legge concede al personale del ruolo separato e limitato la possibilità di conseguire l'avanzamento fino al grado di maresciallo di prima classe scelto.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti al ruolo separato e limitato possono conseguire lo avanzamento fino al grado di maresciallo di prima classe scelto.

L'avanzamento viene conferito per anzianità con l'osservanza delle disposizioni previste per ciascun grado dallo stato giuridico dei sottufficiali di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 460, il giorno dopo che l'abbiano conseguito i pari grado ed anzianità del ruolo ordinario.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo ordinario di pari grado giudicati non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.